



Assessorat de la Santé,
du Bien-être et des
Politiques sociales
Assessorato Sanità,
Salute e Politiche sociali

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Al Direttore della S. C. Igiene Allevamenti
e Produzioni Zootecniche
Azienda Usl della Valle d'Aosta
Dr. Sergio GAL

E p. c. Al Direttore Sanitario
Azienda Usl della Valle d'Aosta
Dr. Francesco ARNOLETTI

Al Direttore del Dipartimento Prevenzione
Azienda Usl della Valle d'Aosta
Dr. Maurizio CASTELLI

Al Direttore della Sezione Zooprofilattica
Regionale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta
Dr. Riccardo ORUSA
izsto@legalmail.it

Al Ministero della Salute
Dipartimento della Sanità Pubblica
Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e
degli Organi Collegiali per la tutela della
Salute
Direzione generale della Sanità Animale e
dei Farmaci Veterinari
Ufficio 7° - Alimentazione animale
dgsa@postacert.sanita.it

Trasmissione tramite Pec.

OGGETTO: Programmazione piano regionale alimentazione animale 2012-2014. Anno di decorrenza 2013.

Si trasmette, in allegato, la programmazione del piano regionale alimentazione animale che ha validità triennale 2012-2014 e le relative schede dei campionamenti di competenza, forniti solo in formato elettronico, ai sensi del Piano Nazionale Alimentazione Animale 2012-2014, a cui occorre fare riferimento per i criteri generali.

Il Piano Nazionale di controllo ufficiale sull'Alimentazione degli Animali, valido per gli anni 2012, 2013 e 2014, sostituisce e abroga il "Piano Nazionale di Sorveglianza e di Vigilanza

Sanitaria sulla "Alimentazione degli Animali 2009-2011" pubblicato il 18 dicembre 2008 e i successivi Addenda.

La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera alimentare animale prevede due tipi di attività differenti, che coerentemente con il Regolamento 882/2004, nel PNA 2012/2014 vengono rinominate: un'attività di Monitoraggio e una di Sorveglianza. Infatti, l'attività di campionamento volta alla raccolta di dati al fine di valutare l'evoluzione di un determinato fenomeno, definita nel precedente piano come attività di "Sorveglianza", ora è denominata attività di "**Monitoraggio**"; l'attività di campionamento volta alla verifica della conformità alla normativa, definita nel precedente piano come attività di "Vigilanza", ora è denominata attività di "**Sorveglianza**".

Monitoraggio: Definizione da Regolamento (CE) n.882/04:

"la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali."

Considerazioni:

Per Monitoraggio si intende la raccolta di dati e la loro analisi, interpretazione e diffusione al fine di valutare l'evoluzione di un determinato fenomeno.

Esempi : Può essere utilizzato, ad esempio, per determinare il livello di prevalenza di contaminazione da Salmonella spp. nelle materie prime per mangimi. L'attività di monitoraggio permette di impostare successivamente un piano di sorveglianza che preveda specifiche misure di controllo e sia in grado di valutarne anche l'effetto.

Sorveglianza: Definizione da Regolamento (CE) n.882/04:

"l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività."

Considerazioni:

è l'attività di controllo ufficiale eseguita dai Servizi Veterinari per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi. La Sorveglianza va eseguita periodicamente, in base alla valutazione dei rischi e con frequenza appropriata.

Strumento indispensabile per mantenere vivo il sistema di controllo sul territorio nazionale sarà, anche per questo triennio, l'aggiornamento costante attraverso la pubblicazione di Addenda.

I controlli ufficiali saranno programmati sulla base dell'anagrafe degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n.183/2005 e della categorizzazione degli OSM in base al rischio.

Le principali novità introdotte nel presente Piano sono:

- Adozione di un'unica modalità di campionamento secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n.152/2009 per entrambi i programmi di controllo ufficiale di Monitoraggio e di Sorveglianza,



- Adeguamento della numerosità campionaria in base all'analisi del rischio effettuata tendo conto anche dei risultati degli anni precedenti,
- Attribuzione dei campioni per gli Additivi nutrizionali (oligoelementi) esclusivamente all'attività di Monitoraggio
- Attribuzione dei campioni per i Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e Radionuclidi, esclusivamente all'attività di Monitoraggio,
- Modifica della scheda di rendicontazione delle ispezioni, in relazione alle richieste dell'OIE,
- Modifica del verbale di prelievo che prevede la raccolta di maggiori informazioni sul paese di origine e trattamenti subiti dai mangimi prelevati per la ricerca delle Diossine, utili per la rendicontazione.

È stato modificato anche l'elenco della normativa nel quale sono stati eliminati i riferimenti a norme comunitarie che modificano altre norme "madri", considerando più opportuno fare riferimento ai testi consolidati presenti sul sito della commissione.

Tutto il personale deputato ai controlli ufficiali ai sensi del presente piano sarà adeguatamente formato e si manterrà aggiornato per i propri ambiti di competenza; L'attività di formazione svolta dovrà essere comunicata al servizio scrivente.

Al fine di assicurare la piena coerenza con gli obiettivi del piano, codesto servizio ha predisposto come in passato inoltre un programma di Audit presso i servizi competenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4, par. 6 del Regolamento (CE) n. 882/04.

Il PRAA è costituito da tutte le tre sezioni presenti nel PNAA, compreso la modulistica in esso contenuta, e prevede una pianificazione di un'attività di tipo piano, mentre le eventuali attività extrapiano sono demandate all'approvazione del rispettivo Piano Regionale Integrato dei controlli.

La struttura complessa di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta cura l'aggiornamento trimestrale degli elenchi degli operatori del settore dei mangimi previsti dal Regolamento (CE) n. 183/2005, dal Regolamento (CE) n. 999/01, Regolamento (CE) n. 767/2009, dal Regolamento(CE) 1069/2009 e dal D.Lvo n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi decreti applicativi. L'aggiornamento degli elenchi di tali operatori dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese (marzo, giugno, settembre, dicembre).

Le ispezioni si suddividono in:

- a) **ispezioni mirate:** programmate annualmente ed effettuate con regolarità:
- Tutti gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del Regolamento (CE) n. 183/2005;

- Tutte le imprese di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005;

Qualora si proceda nel corso dell'ispezione mirata al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo contestuale della partita campionata.

b) **ispezioni su sospetto:** non sono programmate ma effettuate sulla base di:

- fondato sospetto di irregolarità;
- filoni di indagine;
- informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
- emergenze epidemiologiche;
- emergenze tossicologiche;
- eventi comunque straordinari.

Qualora nel corso dell'ispezione su sospetto si proceda al prelievo di campioni, è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

c) **ispezioni extrapiano:** sono effettuate sulla base di:

- esigenze epidemiologiche;
- ricerche.

Qualora nel corso dell'ispezione extrapiano si proceda al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata

Le frequenze delle ispezioni negli impianti, devono essere stabilite sulla base dell'analisi dei rischi. Tuttavia, al fine di garantire un livello minimo dell'attività ispettiva sul territorio, si forniscono le seguenti frequenze ispettive minime presso gli operatori dell'intera filiera del settore dei mangimi:

un' ispezione ogni due anni:

- imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005;

Per le imprese di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 183/2005, dato l'elevato numero dei produttori primari, le ispezioni devono essere programmate dalla struttura complessa di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali sono fissate dal Regolamento (CE) n. 152/2009, tranne che per le modalità di prelievo per i campioni destinati alla ricerca di pesticidi e *Salmonella* spp. per i quali il D.M. 20 aprile 1978 è ancora la norma di riferimento.

Nel presente piano tutti i campionamenti, sia quelli relativi ai programmi di Monitoraggio sia quelli relativi ai programmi di Sorveglianza, devono essere effettuati in modo ufficiale con l'ottenimento di almeno n. 4 campioni finali da destinare al laboratorio.

A tal proposito si sottolinea che la nota del Ministero della Salute n. prot. DSVET-4333-P del 03/08/2011 avente per oggetto: "Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004" precisa che:

"nel caso in cui sia conferito un campione per il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio non disponga della metodica accreditata, su base continuativa o per circostanze impreviste, tale Istituto può subappaltare tale prova ad un laboratorio in possesso della prova accreditata. In tal caso il campione deve essere trasferito tal quale dal laboratorio ricevente al laboratorio in possesso della prova accreditata.

Nel caso di controlli analitici per i quali è prevista una prima analisi di screening seguita da un'analisi di conferma, se il laboratorio non dispone del metodo di conferma accreditato, l'autorità competente dovrà procedere al prelievo di un ulteriore campione finale (pertanto n. 5 CF in totale) al fine di avere un ulteriore CF disponibile per l'inoltro dal suddetto laboratorio ad un altro I.Z.S. in possesso della prova accreditata, al fine del completamento dell'analisi".

Preparazione del campione per l'analisi delle Micotossine e degli OGM

Considerato che il numero di prelievi totali riferiti a materie prime per la ricerca di micotossine e OGM è ridotto e che in la Valle d'Aosta l'uso di materie prime in granella è molto limitato, le granelle sono escluse dai prelievi, limitando quindi la ricerca di Micotossine e OGM ai mangimi complementari.

La struttura complessa di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta deve trasmettere al servizio scrivente, con ogni possibile urgenza, le non conformità riscontrate unitamente al verbale di prelievo e al rapporto di prova del laboratorio, utilizzando il fac-simile Allegato 3 del PNAA 2012/2014, e entro il 31 Luglio dell'anno in corso i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre dell'anno in corso (Gennaio-Giugno) ed entro il 31 Gennaio dell'anno successivo quelli relativi alla rendicontazione di tutto l'anno.

Per la rendicontazione dovranno essere utilizzate:

- le schede di programmazione/rendicontazione allegate a ciascun capitolo nella parte tecnica del PNAA;
- la scheda "ispezioni" in formato Excel;
- la scheda "prescrizioni" in formato Excel;
- la scheda di rendicontazione dei campionamenti su sospetto.

1. Piano di Controllo ai fini della profilassi della BSE

Normativa di riferimento:

- **D.M. 7 gennaio 2000** sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE); (G.U. n. 59 del 11/03/2000).
- **Regolamento (CE) n. 999/2001** del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili; (G.U.C.E. n. L 147 del 31/05/2001).
- **Decisione 2002/248/CE** della Commissione del 27 marzo 2002, che modifica la decisione del Consiglio 2000/766/CE e la decisione 2001/9/CE relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali; (G.U.C.E. n. L 84 del 28/03/2002).
- **Nota-Circolare prot n DGSA 15849-P** del 12/09/2011 relativa ai divieti concernenti l'utilizzo delle proteine animali all'alimentazione zootecnica.

Gli strumenti previsti per l'applicazione del piano di attività di controllo sono i seguenti:

- programma di campionamento statisticamente rappresentativo relativo a prelievi in aziende bovine da latte o linea vacca-vitello ai fini del monitoraggio epidemiologico;
- programma di sorveglianza da applicarsi lungo tutta la filiera.
-

Programma di Monitoraggio

Per garantire la sua funzione informativa il programma di sorveglianza è basato necessariamente su criteri formali di campionamento statistico.

Programma di Sorveglianza

Il Programma di Sorveglianza ha funzioni di controllo ufficiale pertanto è basato su criteri di rischio identificati in tutta la filiera produttiva e derivanti dall'attività di controllo pregressa e dall'analisi della situazione epidemiologica della BSE in Italia.

2. Piano di Controllo degli Additivi e dei Principi Farmacologicamente Attivi

Normativa di riferimento:

- **Circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002** circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433 recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 171 del 23/07/2002).



- **DM 21/02/2001** Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenenti ai gruppi delle vitamine provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi dichiarati nelle premiscele nei mangimi composti (GURI n.128 del 05/06/2001).
- **Regolamento (CE) n.1831/2003** del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale; (G.U.U.E n. L268 del 18/10/2003).
- **Registro on-line degli additivi autorizzati per l'utilizzo nei mangimi :**
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

Il piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi nei mangimi per gli anni 2012 – 2014 comprende un'attività di monitoraggio di alcune categorie di additivi diverse da quella dei coccidiostatici e un'attività di sorveglianza mirata alla rilevazione e/o determinazione di additivi (coccidiostatici) e principi farmacologicamente attivi nei mangimi per animali produttori di alimenti.

Programma di Monitoraggio

Nel precedente Piano (2009-2011) per quanto riguarda gli additivi nutrizionali era stata prevista una attività di sorveglianza (attuale Monitoraggio) sul Selenio, mentre per Ferro, Rame e Zinco era prevista solamente una attività di vigilanza (attuale Sorveglianza). Nel presente piano di controllo agli additivi nutrizionali già ricercati nel passato è stato aggiunto il Manganese.

Inoltre, si è proceduto al trasferimento del campionamento dall'attività di vigilanza all'attività di Monitoraggio con la focalizzazione dei campionamenti su categorie di produzione e su matrici specifiche in modo da avere un approccio dei campionamenti basato sul rischio.

Programma di Sorveglianza

Il presente programma ha l'obiettivo di definire un piano di controlli sull'utilizzo di additivi coccidiostatici e di principi farmacologicamente attivi nel settore dell'alimentazione zootecnica. Tale attività è finalizzata a verificare il rispetto della normativa e delle condizioni di utilizzo di queste sostanze nell'alimentazione animale.

In generale, i campionamenti inseriti nel presente programma, sono mirati a:

- determinare la quantità di additivi e principi farmacologicamente attivi ammessi e dichiarati;
- rilevare sostanze non ammesse in assoluto o per alcune specie/categorie nei mangimi;
- rilevare la presenza di sostanze non dichiarate ed eventuali utilizzi fraudolenti;



- alla messa in evidenza di fenomeni di contaminazione crociata/carry over.

3. Piano di controllo sulla presenza di Diossine, Pcb Diossina-Simili, Pcb non Diossina-Simili

Normativa di riferimento:

- **Direttiva 2002/32/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- **D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149** attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.; (G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).
- **Raccomandazione (CE) 704/2004** dell'11 ottobre 2004 raccomandazione della Commissione sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi; (G.U.U.E. n. L321 del 22/10/2004).
- **Raccomandazione (CE) 88/2006** del 6 febbraio 2006 relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti; (G.U.U.E. n. L42 del 14/02/2006).
- **Regolamento (CE) n. 1881/2006** del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 364 del 20/12/2006).
- **Raccomandazione Della Commissione (2011/516/UE)** del 23 agosto 2011 sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.

Per quanto riguarda i foraggi (fieni, insilati, “unifeed”) si raccomanda di prelevare in prossimità di potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione dei metalli) e per quanto riguarda gli additivi quelli di origine minerale.

Si sottolinea che è necessario formare un ulteriore CF qualora l'IZS territorialmente competente non sia in grado di eseguire l'analisi dei PCDD/F e dei DL-PCB; in questo caso, il CF supplementare sarà trasmesso dall'IZS territorialmente competente all'IZS incaricato di effettuare l'analisi dei PCDD/F e dei DL-PCB



4. Piano di Controllo della contaminazione da Micotossine

Normativa di riferimento:

- **Direttiva 2002/32/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- **D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149** attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.; (G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).
- **D.M. 15 maggio 2006** determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali; (G.U.R.I. n. 120 del 25/05/2006).
- **Raccomandazione della Commissione n. 576** del 17 agosto 2006 sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali (G.U.U.E. n. L 229 del 23 agosto 2006).
- **Regolamento (CE) n. 1881/2006** del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 364 del 20/12/2006).

Sia per quanto riguarda la sorveglianza che il monitoraggio, la numerosità campionaria è stata ridotta in modo sostanziale sulla base dei risultati ottenuti nelle attività dei precedenti piani nazionali.

I dati finora acquisiti con i diversi piani non hanno evidenziato né la insorgenza di rischi emergenti né un livello di non conformità da ritenersi preoccupanti. Tuttavia, al fine di garantire una migliore attendibilità dei controlli, si è preferito caratterizzare il presente piano con una drastica riduzione dei campioni di controllo a fronte di una attesa migliore qualità delle procedure di campionamento e preparazione dei campioni globali/ridotti/finali.

Inoltre, sempre sulla base di considerazioni legate alla valutazione del rischio, si puntualizza che le materie prime (mangimi semplici) costituiscono un fattore di rischio senz'altro più critico rispetto ai mangimi complementari e completi.

Infine, tra i mangimi semplici, il mais, le arachidi ed i semi di cotone sono da ritenersi le matrici sulle quali esercitare il maggiore controllo quali/quantitativo. In queste matrici infatti il rischio derivante dalla presenza di aflatossine, fumonisine, deossinivalenolo ed ocratossina è significativamente più alto rispetto agli altri alimenti.

Tabella Ripartizione dei campioni di Monitoraggio per Regione

Regioni	Aflatossina B1 Ocratossina A Zearalenone Deossinivalenolo Fumonisine	Aflatossina B1 Ocratossina A	Tossine T-2 e HT-2	Totale
---------	--	---------------------------------	--------------------	--------



	Mangimi per animali da reddito	Mangimi secchi per animali da compagnia	Avena, grano e mangimi che li contengono	
Valle d'Aosta	36	2	2	40

Nei 36 campioni di monitoraggio rientrano i 30 campioni del piano di gestione aflatossine 2012/2013 e non sono aggiuntivi.

Il campione risulta non conforme per Aflatossina B1 e Ocratossina A quando supera i contenuti massimi stabiliti dalla normativa, tenuto conto dell'incertezza di misura.

Per quanto riguarda le altre micotossine il campione è da considerarsi non conforme se il risultato analitico è superiore al valore raccomandato riportato dalla normativa (espresso in mg/kg (ppm)), considerando l'incertezza di misura.

Campionamento

I campioni prelevati per la ricerca di micotossine devono essere rappresentativi della partita campionata.

Le modalità di prelievo sono quelle descritte nel Regolamento 152/2009.

I metodi multimicotossina per HPLC possono essere richiesti all'Istituto Superiore di Sanità in qualità di LNR micotossine.

I campioni verranno prelevati secondo le modalità ufficiali in considerazione del fatto che la normativa vigente prevede dei limiti massimi di contaminazione nei mangimi per l'aflatossina B1 e l'ocratossina A. La ricerca delle tossine T-2 e HT-2 verrà esercitata unicamente a scopo di Monitoraggio.

Quando eseguire analisi per micotossine:

- Quando l'alimento somministrato è carico di muffe e/o l'alimento ammuffito rappresenta una parte significativa della razione;
- Quando si osservano dei sostanziali cambiamenti nelle produzioni e nello stato di salute di un'ampia percentuale di animali;
- Quando si osserva un declino delle performances produttive e della salute degli animali che non trovano spiegazione se non in segni tipici degli effetti delle micotossine.

Cosa campionare per eseguire test per micotossine (opzioni):

- Prelevare un campione di ingredienti singoli sospettati di contaminazione;
- Campionare razioni concentrate;
- Prelevare un campione prelevato dalla razione in toto mescolata, oppure cereali e foraggi separati quando la somministrazione della razione avviene con metodiche tradizionali.

Problematiche correlate al campionamento e all'analisi per micotossine:

- Le micotossine sono spesso presenti in quantità molto piccole ppm-ppb;



- Il contenuto di micotossina non è correlato alla quantità e qualità della muffa presente;
- Le micotossine non sono necessariamente distribuite in modo uniforme nell'alimento contaminato e vi possono essere delle contaminazioni di parcelle isolate;
- Alcune micotossine possono svilupparsi in caso di lento trasferimento del campione dal luogo del prelievo al laboratorio;
- Alcune micotossine continuano ad essere prodotte nello stoccaggio, ed in modo particolare nello stoccaggio in condizioni non ottimali di umidità e temperatura;
- Alimenti umidi e secchi devono essere campionati seguendo accorgimenti diversi, atteso che le modalità di prelievo sono quelle descritte nel Regolamento 152/2009, pubblicato nella G.U. n. L54 del 26/02/2009 o in alternativa, limitatamente ai cereali, il Regolamento CE/401/2006:

- a) alimenti secchi: umidità $< 0 = 12\%$ es. semi secchi, integratori proteici, fieno secco e concentrati.

I campioni vanno prelevati sul flusso di materiale di scarico, oppure con sonda in profondità da un contenitore. In questo secondo caso prelevare campioni a random anche dai lati del contenitore o dalla cima dello stoccaggio, dove tendono a formarsi più facilmente le muffe. I campioni vanno conservati in un sacchetto di carta a doppio strato o in un sacchetto di cotone e in un posto freddo e asciutto (non usare sacchetti di plastica a diretto contatto con campioni secchi).

- b) Alimenti umidi: umidità $> 0 =$ al 15% es. silomais, polpe soppresse, siloerba, semi con alto tenore di umidità

I campioni di mangimi umidi da congelare, vanno posti in sacchetti resistenti di plastica, impacchettati e poi sigillati in modo da far uscire la maggiore quantità di aria possibile e conservati in freezer.

Per trasportare i campioni di alimento umido congelati, usare una sacca con tavole di ghiaccio.

- c) Alimenti intermedi (area grigia): umidità compresa tra il 12 ed il 15%. Dobbiamo stabilire in base al nostro giudizio il modo migliore di conservare il campione. In caso di dubbio considerarlo campione umido.

5. Piano di Controllo della presenza di Contaminanti Inorganici, Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e Radionuclidi

A differenza del piano di controllo del triennio precedente, in cui per concentrare le risorse disponibili era presente solamente un programma di vigilanza e non quello di sorveglianza, nel presente piano di controllo si è proceduto alla focalizzazione dei campionamenti su categorie di produzione e su matrici in modo da avere un approccio dei campionamenti basato sul rischio.

Per la regione Valle d'Aosta è prevista solo la ricerca dei radionuclidi.

Radionuclidi.

Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio

- Esistono numerose e complesse vie di introduzione dei radionuclidi nell'ambiente con conseguente trasferimento nel comparto agro-zootecnico fino a coinvolgere anelli fondamentali della catena alimentare umana. La prima via d'ingresso dei radionuclidi nella catena alimentare è la deposizione sulle parti aeree delle piante (foglie, fiori, frutti), ma può essere contaminata l'intera catena alimentare (vegetali→erbivori→carnivori). Le sostanze organiche, alla fine della catena alimentare, vengono poi decomposte in sali minerali, che vengono riutilizzati dai vegetali e quindi rientrano parzialmente in circolo.
- La catena suolo→vegetale→animale assume importanza per i radionuclidi a vita lunga come il Cs-137 (emivita 30 anni), lo Sr-90 (emivita 28 anni), gli isotopi dell'U e del Pu, che possono restare disponibili nel terreno per diversi anni.
- Gli alimenti concentrati non danno un apporto significativo alla contaminazione radioattiva della razione, mentre i foraggi (fieno, insilati, erba) sono responsabili della contaminazione da radionuclidi del bestiame.
- In seguito all'incidente nucleare di Fukushima nel marzo 2011 è stata innalzata la soglia di attenzione nei confronti dei prodotti importati dal Giappone.
- Gli isotopi del Cesio possono essere portati a lunga distanza dalle correnti, ma la quantità di acqua del Pacifico è sufficiente per una loro rapida dispersione e diluizione.
- E' opportuno, pertanto, integrare i dati di radioattività forniti dalla rete di sorveglianza nazionale per la radioattività ambientale per mezzo di monitoraggi continui dello stato radiometrico a livello nazionale degli alimenti ad uso animale.
- Nel periodo 2008-2010 non sono state registrate non conformità per radionuclidi a fronte del prelievamento di 245 campioni. Questi dati permettono di stimare un livello di prevalenza pari a 1.5%.

La strategia di campionamento è basata sulla selezione di un numero di campioni casuali. Nonostante un livello di prevalenza stimato basso, è opportuno mantenere invariata la numerosità dei prelievi rispetto al precedente piano.

Ripartizione dei campioni

In base ai recenti casi di inquinamento ambientale ed in assenza di dati storici, fatta eccezione per quelli provenienti dal piano degli anni precedenti, è opportuno procedere ad una suddivisione basata sulle categorie merceologiche prevalenti nel territorio oltre che in base al carattere di stagionalità di talune produzioni. Le tipologie di radiocontaminanti da ricercare, i siti di prelievo, le matrici con le relative frequenze di prelievo e di misure, sono riportate nella tabella seguente. Data la complessità delle determinazioni analitiche da condurre, è



opportuno, nel corso del primo anno, limitare le indagini ai soli radionuclidi gamma emettitori artificiali (I-131, Cs-134 e Cs-137) ed al radionuclide naturale K-40. Le indagini verranno estese nel corso del secondo anno allo Sr-90 per poi includere nel corso del terzo anno anche gli isotopi dell'U e del Pu. Relativamente ai foraggi si provvederà a dividere i campioni in due gruppi individuando ove possibile, per la stessa tipologia di produzione, prodotti coltivati ad alta quota e produzioni a bassa quota; ciò al fine di individuare un eventuale effetto dovuto alle differenti condizioni climatiche e caratteristiche geochimiche dei terreni di produzione. Le analisi radiometriche verranno effettuate dal Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca della Radioattività nel Settore Zootecnico – Veterinario.

Il piano ha validità e precisione per il solo livello nazionale. I risultati del piano triennale consentiranno di individuare prontamente eventuali fenomeni di inquinamento od emergenze radiologiche oltre che stabilire valori di riferimento in base ai quali confrontare gli andamenti sul territorio e nel tempo di eventuali situazioni di allarme o di pericolo per attuare una radioprotezione operativa efficace degli animali e dell'uomo.

Tali dati costituiranno il fondamento per effettuare una corretta valutazione del rischio fisico dovuto all'assunzione dei radiocontaminati presenti nelle derrate agroalimentari destinate all'alimentazione animale.

Tabella

MATRICE	SITI PRELIEVO	FREQUENZA PRELIEVO / QUANTITÀ (kg)			RADIONUCLIDI
		1° Anno 2012	2° Anno 2013	3° Anno 2014	
Foraggi	Centri di produzione o raccolta	Stagionale CF: 500 g	Stagionale CF: 1 kg	Stagionale CF: 2 kg	K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Sr-90, isotopi U e Pu

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno:

- **0,5 kg/ CF** - Anno 2012 per ricerca di: K-40, Cs-137, Cs-134, I-131
- **1,0 kg/ CF** - Anno 2013 per ricerca di: K-40, Cs-137, Cs-134, I-131 / Sr-90
- **2,0 kg/ CF** - Anno 2014 per ricerca di: K-40, Cs-137, Cs-134, I-131 / Sr-90 / Isotopi U-Pu

6. Piano di Controllo della contaminazione microbica da *Salmonella* spp.

**Normativa di riferimento:**

- **Regolamento (CE) n. 2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; (G.U.U.E n. L 325 del 12/12/2003).
- **Regolamento (CE) n. 1003/2005** della Commissione del 30 giugno 2005 che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003; (G.U.U.E. n. L 170 del 01/07/2005) .
- **Direttiva 2003/99/CE** del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio; (G.U. n. L 325 del 12/12/2003).
- **D.L.vo 4 aprile 2006 n. 191** Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; (G.U.R.I. n.119 del 25/05/2006).
- **Regolamento (CE) n. 2073/2005** del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 338 del 22/12/2005).
- **D.M. 10 Marzo 1997** attuazione della Programma di controllo per le S. Enteritidis e S. Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo. (G.U.R.I. n.103 del 06/05/1997).

Il presente programma ha lo scopo di consentire la valutazione della contaminazione microbica da *Salmonella* spp. nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi di origine vegetale e animale (programma di **monitoraggio**) e prevede inoltre l'applicazione di uno specifico piano di campionamento basato su criteri di rischio (programma di **sorveglianza**).

Programma di Sorveglianza

Per la difficoltà nel reperimento dei semi di soia, dopo aver sentito anche il Ministero della salute, è stata variata la ripartizione dei campioni pur mantenendo inalterato il numero totale previsto per la regione.

Devono essere prelevate per il programma sorveglianza le seguenti tipologie di mangimi:

- **Semi di soia e derivati:**
prelievo di campioni presso gli impianti di fabbricazione dei mangimi durante le operazioni di scarico o durante il periodo di stoccaggio. E' stata aggiunta la possibilità del prelievo presso i centri di distribuzione vista la scarsità di impianti di produzione presenti.
- **Mangimi composti per pollame e suini:**
prelievo di campioni di prodotto finito al termine del processo di fabbricazione o durante il periodo di stoccaggio presso lo stabilimento di fabbricazione. E' stata



aggiunta la possibilità del prelievo presso i centri di distribuzione vista la scarsità di impianti di produzione presenti.

Nel PNAA 2009-2011 è stato introdotto un programma di controllo della presenza di *Salmonella* spp. nei mangimi composti per animali da compagnia.

Dall'analisi dei dati del precedente Piano 2009-2011 si è rilevata una sola non conformità in un campione di mangime secco mentre nessuna non conformità nei campioni di mangime umido, pertanto nella programmazione del PNAA 2012-2014 si è deciso di continuare ad effettuare i campionamenti sul mangime secco e di sostituire i campionamenti sul mangime umido con campionamenti di snack e dog-chews per animali da compagnia (ad esempio orecchie di suino, trachea essiccata, ecc...) ovvero prodotti di origine animale destinati in particolare ai cani non prettamente a scopo alimentare. La scelta di includere questo tipo di matrice è motivata dai focolai di salmonellosi umana correlati a questi prodotti.

Nel caso di campionamento alla distribuzione, qualora la numerosità campionaria lo permetta è preferibile campionare snack-dog-chews.

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. Nel caso di campionamento di snack dog-chews è previsto di campionare 4 confezioni appartenenti al medesimo lotto di produzione; nel caso in cui il peso finale totale delle 4 confezioni fosse inferiore ai 500 grammi è previsto di campionare 8 (o comunque Xx4 confezioni del medesimo lotto) fino al raggiungimento di un peso minimo di 500 grammi.

7. Piano di controllo sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati

La normativa di riferimento in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) è rappresentata principalmente dai due Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004.

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, in applicazione dal 1 gennaio 2009, abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91. Per le produzioni biologiche, vige il divieto di impiego di OGM e/o prodotti derivati da OGM, con una soglia di tolleranza pari allo 0,9% per mangime o per ciascun mangime di cui i prodotti sono composti, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

In fase di ispezione, si raccomanda di verificare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità (es. possesso della documentazione prevista all'art. 4 del Reg. CE 1830/2003) e di etichettatura (es. in caso di OGM non dichiarati, dimostrazione da parte dell'operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di materiale GM - cifr. Reg. CE 1829/2003 art. 24 comma 3). L'adozione di misure atte ad evitare la presenza di materiale GM deve analogamente essere dimostrata dagli operatori del circuito biologico.

E' possibile applicare le strategie di campionamento previste dal Regolamento (CE) 152/2009.

Programma di Monitoraggio

I campioni per il monitoraggio dovranno essere ripartiti dalle Regioni/P.A. tra circuito convenzionale e circuito biologico proporzionalmente alla consistenza numerica delle aziende delle due tipologie di settori nell'area geografica di competenza.

Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari), compresi i prodotti destinati agli animali da compagnia, e mangimi semplici (materie prime). Tenuto conto dei risultati dell'attività di controllo analitico degli scorsi anni ed in considerazione che in matrici semplici e poco processate la ricerca di OGM risulta più affidabile ed efficace, si raccomanda di dedicare almeno il 50% dell'attività di campionamento alle materie prime.

Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais, cotone, colza, barbabietola da zucchero, patata, riso, lino.

Si precisa che, per la ricerca di OGM autorizzati, nell'ambito del circuito convenzionale, dovranno essere prelevati solo i campioni che, rispetto ad almeno una delle specie vegetali sopra menzionate, non riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato.

L'attività di monitoraggio viene effettuata su tutta la filiera di produzione e distribuzione ed è orientata alla ricerca sia degli OGM autorizzati, sia di quelli non autorizzati nell'UE.

Tabella Ripartizione dei campioni di Monitoraggio

Regioni	n. campioni		Totale per Regione
	Circuito convenzionale + biologico		
	Ricerca OGM autorizzati	Ricerca OGM non autorizzati	
Valle d'Aosta	15	5	20

Programma di Sorveglianza

L'attività di sorveglianza, invece, è mirata ai soli stabilimenti di produzione degli alimenti zootecnici ed alla sola ricerca di OGM autorizzati.

I campioni per la sorveglianza, vista l'inesistenza di impianti del circuito biologico, saranno limitati al solo circuito convenzionale.



Rendicontazione

La S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta trasmette al servizio scrivente i dati: entro il 31 luglio dell'anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre (Gennaio-Giugno); ed entro il 31 Gennaio 2014 quelli relativi alla rendicontazione di tutto l'anno.

Per la rendicontazione dovranno essere utilizzate:

- le schede di programmazione/rendicontazione allegate a ciascun capitolo nella parte tecnica del PNAA;
 - le schede di programmazione/rendicontazione in formato Excel dei campioni extrapiano;
 - la scheda "ispezioni" in formato Excel;
 - la scheda "prescrizioni" in formato Excel;
- le scheda di rendicontazione dei campionamenti su sospetto

Indicatori di programmazione e monitoraggio

Campionamenti effettuati/campionamenti attesi: 0,6 a luglio 2013.

Campionamenti effettuati/campionamenti attesi: 0,8 a ottobre 2013.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
- Dr. Mauro RUFFIER -

All.: solo informatici

R:\Vettutam\PRAA\PRAA 2013\programmazione PRAA_2013.doc